**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

***CAPO I - Disposizioni generali***

Art. 1(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Principi generali)

Art. 4 (I cittadini attivi)

Art. 5 (Patto di collaborazione)

Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

Art. 7 (Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

Art. 8 (Promozione della creatività urbana)

Art. 9 (Innovazione digitale)

***CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale***

Art. 10 (Disposizioni generali)

Art. 11 (Proposte di collaborazione)

***CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici***

Art. 12 (Interventi di cura occasionale)

Art. 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

Art. 14 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

art. 15 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

***CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici***

Art. 16 (Individuazione degli edifici)

Art. 17 (Gestione condivisa di edifici)

***CAPO V - Formazione***

Art. 18 (Finalità della formazione)

Art. 19 (Il ruolo delle scuole)

***CAPO VI - Forme di sostegno***

Art. 20 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 21 (Accesso agli spazi comunali)

Art. 22 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 23(Affiancamento nella progettazione)

Art. 24 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Art. 25 (Autofinanziamento)

Art. 26 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Art. 27 (Agevolazioni amministrative)

***CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione***

Art. 28 (Comunicazione collaborativa)

Art. 29 (Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 30 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

***CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza***

Art. 31 (Prevenzione dei rischi)

Art. 32 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 33 (Tentativo di conciliazione)

***CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie***

Art. 34 (Clausole interpretative)

Art. 35 (Sperimentazione)

Art. 36 (Disposizioni transitorie)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione deicittadini con l’amministrazione per lacura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art.118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e larigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda allasollecitazione dell’amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura nonautoritativa.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioniregolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici estrumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto1990 n. 241.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendonoper:

**a) Beni comuni** urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini el’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconosconoessere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza neiloro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con

l’amministrazione la responsabilità della loro curao rigenerazione al fine di migliorarne lafruizione collettiva.

**b) Comune o Amministrazione**: il Comune di Grazzanise nelle sue diverse articolazioniistituzionali e organizzative.

**c) Cittadini attivi**:tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la curae rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi delpresente regolamento.

**d) Proposta di collaborazione**:la manifestazione di interesse, formulata dai cittadiniattivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. Laproposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione delComune.

**e) Patto di collaborazione**:il patto attraverso il quale Comune e cittadini attividefiniscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

**f) Interventi di cura**:interventi volti alla protezione, conservazione edalla manutenzionedei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

**g) Gestione condivisa:**interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamentedai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

**h) Interventi di rigenerazione**:interventi di recupero, trasformazione ed innovazionedei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali,economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidonosul miglioramento della qualità della vita nel paese.

**i) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti alpubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

**l) Rete civica**:lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni enotizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi dicondivisione.

**m) Medium civico**:il canale di comunicazione – collegato alla rete civica - per laraccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzatedall’Amministrazione e dai cittadini.

Art. 3

(Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principigenerali:

**a) Fiducia reciproca**:ferme restando le prerogative pubbliche in materiadi vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapportialla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione siaorientata al perseguimento di finalità di interessegenerale.

**b) Pubblicità e trasparenza**:l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delleopportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegnoassegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.Riconosce nella trasparenza lo strumento principaleper assicurare l’imparzialità neirapporti con i cittadini attivi e la verificabilitàdelle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

**c) Responsabilità**:l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presuppostonecessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione dirisultati utili e misurabili.

**d) Inclusività e apertura**:gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devonoessere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadiniinteressati possano aggregarsi alle attività.

**e) Sostenibilità**:l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori aibenefici e non determini conseguenze negative sugliequilibri ambientali.

**f) Proporzionalità**:l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degliinteressi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard diqualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi dicollaborazione.

**g) Adeguatezza e differenziazione**:le forme di collaborazione tra cittadini eamministrazione sono adeguate alle esigenze di curae rigenerazione dei beni comuniurbani e vengono differenziate a seconda del tipo odella natura del bene comune urbanoe delle persone al cui benessere esso è funzionale.

**h) Informalità**:l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nelrispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casiassicura flessibilità e semplicità nella relazione,purché sia possibile garantire il rispettodell'etica pubblica, così come declinata dal codicedi comportamento dei dipendentipubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i**) Autonomia civica**:l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini epredispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti icittadini attivi.

Art. 4

(I cittadini attivi)

1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei benicomuni urbani, inteso quale concretamanifestazione della partecipazione alla vita dellacomunità e strumento per il pienosviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo dilegittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comunicome singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità,stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone chesottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamentorappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegnodi svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento ècondizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà dellaformazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazionedei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono evalorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quantocontribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura origenerazione dei beni comuni urbani quale forma diriparazione del danno nei confrontidell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla penadetentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di

lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progettidi servizio civile in cui il Comune può impiegare igiovani a tal fine selezionati secondomodalità concordate con i cittadini.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordanotutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura erigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventiconcordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifichenecessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipatadella stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed ilimiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causadegli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle copertureassicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32del presente regolamento, nonché le misure utili adeliminare o ridurre le interferenze conaltre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza dellamancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione alvalore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate,di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e dimisurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanzasull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possanoinsorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanzadel presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento odelle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione,quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno,la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievocomunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato,l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazioneo riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la curaoccasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, dicura o di gestione condivisa degli spazi pubblici edegli edifici periodicamente individuatidall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L’intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare lavivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmicomunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici ofinanziari, di rigenerazione di spazipubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell’innovazione sociale e dei servizicollaborativi)

1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorsepresenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nelcontempo attivino legami sociali e forme inedite dicollaborazione civica, ancheattraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Alfine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta allaemersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento direttodell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed

erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processigenerativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita dicooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività eprogetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsafunzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riservauna quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale ola produzione di servizi collaborativi.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artisticacome uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o deisingoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per losviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degliedifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozionedella creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazionetemporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’usodefinitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone lavocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflittosociale.

Art. 9

(Innovazione digitale)

1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazioneall’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica daparte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, inun’ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzionedella rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo e del mediumcivico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, glispazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali,quali la rete e il medium civici.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione coni cittadini attivi è prevista, nell’ambitodello schema organizzativo comunale, quale funzioneistituzionale dell’ente ai sensidell’art. 118 ultimo comma Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve esseretale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazionecon il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispettodi quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delleproposte di collaborazione. Tale struttura provvede

direttamente all’attivazione degli ufficiinteressati, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto conl’amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuniavvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le propostedi collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all’art. 29 comma 1, ilconsenso del Comune può essere manifestato ex ante.In tali ipotesi i cittadini attivi,accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazionedei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto dicollaborazione.

6. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco deglispazi, degli edifici o delleinfrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione,indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con icittadini attivi.

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo benecomune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuatamediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 11

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazionedell’amministrazione;

b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all’art. 29 comma1;

c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presenteregolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l’iterprocedurale è definito dall’avviso con cuiil Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nelrispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l’iterprocedurale è definito dall’attodirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativopredefinito.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione dellaproposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusionedell’iter istruttorio in relazione alla complessitàdell’intervento ed alla completezza deglielementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco delle strutture che, in relazione alcontenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria.

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità dellaproposta di collaborazione, al fine diacquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utilialla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effettipregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e deigestori dei servizi pubblici coinvolti.

7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite,gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell’ufficioo degli uffici competenti per materia.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizionitecniche o di opportunità perprocedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e neinforma gli uffici e le istanze politiche coinvoltinell’istruttoria.

9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghio alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare dellaGiunta.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con lasottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali deldirigente.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire ladiffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12

(Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all’interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 29, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale ilComune pubblicizza sulla rete civica gli interventirealizzati, evidenziando le aree dimaggiore concentrazione degli stessi.

Art. 13

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spaziopubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvitutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con lafruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte diuna pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degliesercizi commerciali ad aggregarsi in associazione,

consorzio, cooperativa di vicinato ocomprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degliesercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verdepubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietariche raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione,consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 14

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazioprivato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvitutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'usopubblico o con la proprietà privata del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte diuna pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degliesercizi commerciali ad aggregarsi in associazione,

consorzio, cooperativa, fondazionedi vicinato o comprensorio che rappresentino almenoil 66 per cento delle proprietàimmobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad usopubblico.

Art. 15

(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazipubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totaleo prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilotecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spaziopubblico devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta adescrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in particolareessere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche inscala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via direttal'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l’amministrazione assuma l'esecuzionedegli interventi di rigenerazione. In tal caso l’amministrazione individua gli operatorieconomici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte epartecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativavigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudodi opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutelaai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottopostialla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine diottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti comunque denominati previstidalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative allepredette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 16

(Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberatidal Consiglio comunale anche all’esito diprocedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell’ambito delpatrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso odeperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si

prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti dicollaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delleproposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con proceduretrasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attivitàamministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totaledisuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune,laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per ilmedesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggettointerventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietàdi terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 Codice Civile.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capogli edifici confiscati alla criminalità organizzataad esso assegnati.

Art. 17

(Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobiliprevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti inassociazione, consorzio, cooperativa, fondazione divicinato o comprensorio, a titologratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisapuntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a tutti icittadini disponibili a collaborare agli interventidi cura e rigenerazione del bene o alleattività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi piùlunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegnofinanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneridi manutenzione e per le eventuali operedi recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi.

Eventuali miglioramenti o addizioni devonoessere realizzate senza oneri per l’amministrazionee sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V - Formazione

Art. 18

(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumentocapace di orientare e sostenere leazioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini eamministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi,sia ai dipendenti ed agli amministratori delComune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propridipendenti e fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno dellacomunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operarecorrettamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizionedelle seguenti competenze:

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia emanutenzione;

b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sullaprevenzione dei rischi e sulcorretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

c) documentare le attività svolte e rendicontare leforme di sostegno;

d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata,prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;

b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazionepartecipata e per creare e sviluppare comunità ;

c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 19

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale sceltastrategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azionidi cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interventiformativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti aglistudenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutatoai fini della maturazione di crediti curriculari

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 20

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presenteregolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delleagevolazioni previste dal regolamento comunale per

l'occupazione di suolo pubblico e perl'applicazione del relativo canone».

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne disensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presenteregolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietàorizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di impostamunicipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambitodei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni,consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altrienti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 21

(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazicomunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. L’uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazionedegli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune

Art. 22

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimentodelle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali diconsumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvoil normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni altermine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui alcomma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini edassociazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 23

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o dirigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interessepubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, ilpatto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadininell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazionedella proposta.

Art. 24

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costisostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenutiper lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le forme di sostegno, l’amministrazione riconosce contributi di caratterefinanziario solo e nella misura in cui le necessitàcui gli stessi sono preordinati non sianoaffrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono esserecorrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgonoattività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengonosvolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l’ammontaremassimo del contributo comunale e lemodalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presenteregolamento. Analoga rendicontazione va predisposta

anche in relazione alla quota dicontributo eventualmente anticipata all’atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi diprotezione individuale necessari per lo svolgimentodelle attività;

b) polizze assicurative;

c) costi relativi a servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e laformazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione,l’organizzazione, la promozione ed il coordinamentodelle azioni di cura e dirigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o dicarattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superioreal 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 25

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura origenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massimatrasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunaliper l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioniattraverso l’utilizzo delle piattaforme telematichededicate.

3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel pattodi collaborazione può essere previsto un meccanismodi impegno variabile delle risorsecomunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti alcrescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 26

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadiniattivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, adesempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati neglistrumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delleazioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione diriconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alladiffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini eamministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire ilriconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni,sconti e simili.

Art. 27

(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale inrelazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento deipermessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione deibeni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempidell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nellaindividuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazionetra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 28

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con icittadini, utilizza tutti i canali di comunicazionea sua disposizione per informare sulleopportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere ilrapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverseesperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere loscambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni,facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per icittadini:

a) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e ilmedium civico;

b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;

c) un tutoraggio nell’uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anchefavorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

Art. 29

(Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presenteregolamento, definiscono e portano a conoscenza deicittadini le ipotesi di collaborazionetipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, dellapossibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per laloro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nellesituazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manualid’uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed allarigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 30

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegaterappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso lacorretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantiretrasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegnocongiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazionevengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali inmateria:

a) chiarezza:

le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza,comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi

soggetti a cui la rendicontazione èdestinata;

b) comparabilità:

la tipologia di informazioni contenute e le modalità della lororappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporalesia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità:

le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto dicollaborazione, parallelamente alla rendicontazionecontabile in senso stretto, fermarestando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioniintermedie;

d) verificabilità:

i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono esseredocumentati in modo tale da poter essere oggetto di

esame, verifica e revisione. Glielementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo dafornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudiziosull’operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati conl’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiaral’interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici equant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura eagevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione,mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumentiindividuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica,l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma dicomunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazionequantitativa delle esternalità positive e negative,dirette e indirette, materiali e immateriali,nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività dicollaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processodi valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologiedelle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti prepostialla loro attuazione per conto dell’amministrazione

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 31

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sullabase delle valutazioni effettuate,informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e larigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misuredi prevenzione e di emergenzaadottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezioneindividuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed arispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipanooperativamente più cittadini attivi, va individuatoun supervisore cui spetta laresponsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati controgli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attivitàdi cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondocriteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativadei cittadini attivi attraverso la stipuladi convenzioni quadro conoperatori del settore assicurativo che prevedano la possibilitàdi attivare le coperture su richiesta, a condizioni

agevolate e con modalità flessibili epersonalizzate.

Art. 32

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura erigenerazione dei beni comuni urbani concordati tral’amministrazione e i cittadini e leconnesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di benicomuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone ocose nell’esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di benicomuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 delcodice civile, la qualità di custodi deibeni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasipretesa al riguardo.

Art. 33

(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste edeventuali terzi può essere esperito un tentativo diconciliazione avanti ad un Comitatocomposto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazioneed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, daparte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti unaproposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 34

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizionidel presente regolamento devono essere interpretateed applicate nel senso piùfavorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione deibeni comuni urbani.

2. L’applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazionecon i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto delComune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso lacomunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 35

(Sperimentazione)

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo disperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento deicittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità diadottare interventi correttivi.

Art. 36

(Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore delregolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto dellepresenti disposizioni.